



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 18 settembre 2017
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0255 (APP)**

**9941/17
COR 3**

**EPPO 21
EUROJUST 86
CATS 62
FIN 349
COPEN 189
GAF 25
CSC 120**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo all'attuazione di una
cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO")

1. Pagina 60, articolo 10, paragrafo 3, lettera d):

anziché:

"d) rinviare un caso alle autorità nazionali a norma dell'articolo 34, paragrafi 1 o 2;"

leggasi:

"d) rinviare un caso alle autorità nazionali a norma dell'articolo 34, paragrafi 1, 2, 3 o 6;"

2. Pagina 112, articolo 39, paragrafo 3:

anziché:

"3. Qualora sia competente ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3, l'EPPO archivia un caso soltanto previa consultazione delle autorità nazionali dello Stato membro in conformità all'articolo 25, paragrafo 6.

Se del caso, la camera permanente rinvia il caso alle autorità nazionali competenti a norma dell'articolo 34, paragrafi 6, 7 e 8. Lo stesso vale qualora l'EPPO eserciti competenza in relazione ai reati di cui ..."

leggasi:

3. Qualora sia competente ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3, l'EPPO archivia un caso soltanto previa consultazione delle autorità nazionali dello Stato membro di cui all'articolo 25, paragrafo 6. Se del caso, la camera permanente rinvia il caso alle autorità nazionali competenti a norma dell'articolo 34, paragrafi 6, 7 e 8.

Lo stesso vale qualora l'EPPO eserciti competenza in relazione ai reati di cui ...".